



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BIELLA

La Presidente della Commissione

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo *"stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"*, attualmente fino al 31 gennaio 2021;

visto l'articolo 27 del Decreto Legge 28 ottobre 2020 n° 137;

rilevato che nella Provincia di Biella, in cui si registra un alto numero di contagi da Covid 19, sussistono le condizioni, previste dal comma 1 del citato art. 27 D. L. 28 ottobre 2020 n° 137, per la adozione dei previsti provvedimenti presidenziali, stante la necessità di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 pone anche per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso nel periodo di emergenza, a tutela della incolumità pubblica e dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario (giudici tributari, personale amministrativo e parti);

ritenuto che, allo stato, non sussistono le condizioni normative secondarie e le dotazioni tecnologiche necessarie per la regolamentazione delle udienze pubbliche con collegamento da remoto;

rilevato che *"in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione"* (art. 27, comma 2, d. l. 28/10/2020 n. 137)

rilevato che *"nel caso in cui sia chiesta la discussione"*, non essendo possibile procedere mediante collegamento da remoto, *"si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica"* e, solo nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. Con la precisazione

che *“in caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell’ufficio.”* (art. 27, comma 2, d. l. 28/10/2020 n. 137)

rilevato che tali disposizioni debbano trovare applicazione, sussistendone la medesima ratio, anche per le sospensive;

rilevato che i componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi dal Comune di Biella, sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, ed a questa Presidenza per conoscenza, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione” (art. 27, comma 3, d. l. 28/10/2020 n. 137);

rilevato che tutti i giudici tributari attualmente in servizio presso la CTP di Biella risultano residenti in luoghi diversi dal Comune ove ha sede la Commissione, molti anche in altre Regioni, e che, di conseguenza, l’eventuale utilizzo del diritto all’esonero dalla partecipazione alla camera di consiglio renderebbe estremamente difficoltoso il funzionamento delle sezioni;

ritenuto di potere superare tale criticità con la previsione della possibilità (non obbligatorietà) di svolgere le camere di consiglio con collegamento da remoto (come previsto dal comma 1 del citato art. 27), anche parzialmente, con l’utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione) da parte del Presidente del Collegio, che ne attesti il regolare e integrale funzionamento;

preso atto dell’entrata in vigore del D. L. 28 ottobre 2020 n. 137 in data 29 ottobre 2020;

DISPONE

sino al termine dello stato di emergenza nazionale da Covid-19 quanto segue:

1) le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, a decorrere dal 3 novembre 2020, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione

2) nel caso in cui sia chiesta la discussione si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell’udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell’udienza per memorie di replica;

3) nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al caso precedente, la controversia è rinviata ad altra udienza che renda possibile la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini;

4) è autorizzata la possibilità (non obbligatorietà) di svolgere le camere di consiglio con collegamento da remoto, anche parzialmente, con l'utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione collegiale) da parte del Presidente del Collegio, che ne attesti il regolare e integrale funzionamento.

Si comunichi al Presidente della Sezione II, ai Giudici e ai segretari di Sezione, al sig. Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, agli Ordini professionali, al Direttore dell'Agenzia delle Entrate di Biella, delle Agenzie delle Entrate Riscossione e dei Monopoli e delle Dogane.

Biella, 2 novembre 2020.

Presidente della Commissione

Maria Gabriella Mariani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39/93